

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.12.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 11,30 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 17330/U del 13.12.2019. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Contenziosi dipendenti societari**
- 3) Pianta Numerica del personale**
- 4) Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

-Dott. Giovanni Drogo – Consigliere;

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente

-Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo

-Dott. Giovan Racalbuto - Sindaco effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, il Dott.

Massimo Bursi, dipendente societario

- 1) Comunicazioni del Presidente**



Il Presidente comunica che domani si terrà una riunione sindacale per definire le rappresentanze dei lavoratori. Successivamente, si dovrà trovare l'accordo con i sindacati stessi, per il salario accessorio per l'anno 2019.

Il Presidente, in riferimento ai n. 115 lavoratori part-time Albisti, attualmente impegnati nei Contratti di Servizio con tre committenti con contratto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019, comunica che sono state trasmesse ai committenti le bozze per un nuovo contratto, per l'anno 2020, a 32 ore settimanali, come da indicazioni ricevute dagli stessi committenti. A seguito di riscontro da parte dei committenti occorrerà procedersi alla ricontrattualizzazione di tali lavoratori sottoscrivendo i singoli contratti individuali a 32 ore settimanali. Attualmente, hanno riscontrato positivamente la nota societaria il Dipartimento Territorio ed il Dipartimento Fondo Pensioni e pertanto si è in attesa di un riscontro da parte del Dipartimento Bilancio.

2) Contenziosi dipendenti societari

Con riferimento ai contenziosi promossi dai Sigg.ri A. Zagarella, V. Cottone e G. Farina:

- Considerato che in data **19 maggio 2014** i dipendenti societari Zagarella Antonio, Cottone Vincenzo e Farina Giovanni, ex Multiservizi S.p.A. in liquidazione, hanno promosso nei confronti di S.A.S. s.c.p.a. innanzi il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro il giudizio **R.G. n. 5331/2014**, chiedendo all'adito Tribunale di: 1) ritenere e dichiarare che tra Multiservizi e S.A.S. s.c.p.a. era intervenuto in data 01.11.2012 un trasferimento di azienda; 2) ritenere e dichiarare, conseguentemente, previa disapplicazione degli atti di recesso intimati da Multiservizi in data 23.09.2013 e dei successivi contratti individuali sottoscritti con S.A.S. s.c.p.a. in data

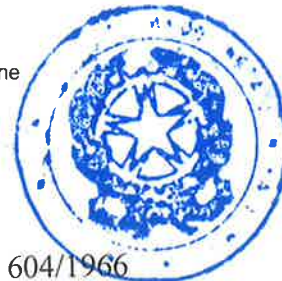


25.09.2013, la continuità dei rapporti di lavoro intrattenuti con Multiservizi S.p.A. con mantenimento del trattamento giuridico ed economico in precedenza goduto; 3) per gli effetti ritenere e dichiarare il diritto di: **Vincenzo Cottone** all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della resistente al pagamento della somma di € 25.949,06 o di quella maggiore o minore determinata nel corso del giudizio, quali differenze retributive maturate dal 30.04.2014 oltre accessori; **Giovanni Farina** all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della resistente al pagamento della somma di € 14.857,86 o di quella maggiore o minore determinata nel corso del giudizio, quali differenze retributive maturate dal 30.04.2014 oltre accessori, ed al riconoscimento inoltre di giorni 46,67 di ferie non godute; **Antonio Zagarella** all'inquadramento nella prima fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della resistente al pagamento della somma di € 40.580,29 o di quella maggiore o minore determinata nel corso del giudizio, quali differenze retributive maturate dal 30.04.2014 oltre accessori, ed al riconoscimento di giorni 46,67 di ferie non godute.

- Ritenuto che la S.A.S. S.C.p.A. in data 18.01.2016 si è costituita in giudizio contestando integralmente le circostanze, deduzioni e domande tutte contenute nel ricorso introduttivo in quanto inammissibili ed improponibili, assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, eccependo in particolare:

1. L'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza delle domande in relazione all'art. 6 L. n. 604/1966, come richiamato dall'art. 1 della Legge. n. 92/2012, alla Legge n. 223/1991 e s.m.i. ed alla Legge n. 428/1990 e s.m.i., per essere decaduti dal diritto alla garanzia di cui all'art. 2112 cod. civ. per non

3

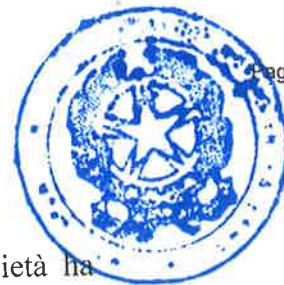


avere impugnato tempestivamente, nei termini di cui all'art. 6 L. n. 604/1966 le procedure di licenziamento collettivo, l'accordo sindacale ex L. n. 233/1991 del 27.07.2012 ed i licenziamenti individuali attivati da Multiservizi.

2. L'infondatezza delle domande ex art. 2112 cod. civ. in quanto *"nel caso di specie nessuna rilevanza assume comunque l'ipotesi di trasferimento di azienda, qualora provato, in quanto le assunzioni dei ricorrenti presso S.AS. s.c.p.a sono assolutamente autonome e indipendenti e non hanno nessun collegamento con le assunzioni e gli affidamenti dei servizi ausiliari dell'01.11.2012"*.

3. L'infondatezza delle domande sia con riferimento all'art. 20 L.r. n. 11/2010, in quanto disposizione normativa avente esclusivamente natura programmatica e non precettiva, sia con riferimento all'art. 2112 cod. civ. in quanto la presunta cessione del ramo di azienda realizzatasi in data 01.11.2012 con l'assunzione del personale destinatario delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. n. 223/1991, non impugate da nessuno dei lavoratori ex Multiservizi, non aveva riguardato i ricorrenti che non solo non avevano impugnato le procedure di licenziamento collettivo ex L. n. 223/1991 rivendicando la cessione di azienda ma addirittura avevano continuato il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della Multiservizi S.p.A. fino al **23.09.2013**.

4. La nullità ed illegittimità del diritto al mantenimento del trattamento giuridico ed economico in relazione: all'art. 47, comma 6, L. n. 428/1990, alla L.R. n. 10/2000, al D.Lgs. n. 165/2001, alla L.R. n. 11/2010, all'art. 18 comma 2 bis D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n.133/2008, all'art. 31 L.R. 6/1997, all'art. 18 L.R. n. 11/2010, all'art. 1418 cod. civ. ed al C.C.R.L. del

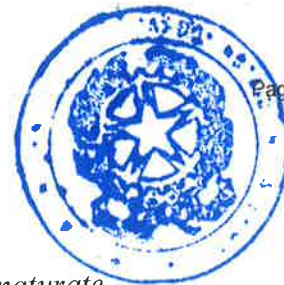


comparto dirigenziale della Regione siciliana. In particolare, la società ha eccepito che i rapporti di lavoro intercorsi con la Multiservizi non erano alla stessa opponibili e che in ogni caso l'inquadramento nella qualifica dirigenziale era affetto da nullità insanabile ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. in quanto contrario a norma imperativa di legge. Ha contestato anche le domande relative al riconoscimento del diritto al mantenimento della retribuzione goduta in Multiservizi S.p.A. in quanto il detto trattamento doveva considerarsi nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per palese violazione della disposizione normativa di cui all'art. 31 L.R. n. 6/1997 e delle norme del vigente C.C.R.L. 2002/2005.

5. L'infondatezza delle domande relative al riconoscimento del trattamento giuridico ed economico goduto presso Multiservizi per mancanza di allegazione e prova sia con riguardo all'attribuzione della qualifica dirigenziale ed all'avvenuto effettivo espletamento delle funzioni dirigenziali sia con riguardo al trattamento economico percepito.

- Rilevato che il Giudice del Lavoro Dr. D. Martino con Sentenza **n. 810/2018** del **16.03.2018**, ha accolto il ricorso promosso dai dipendenti Vincenzo Cottone, Farina Giovanni e Zagarella Antonio nei confronti di Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., dichiarando *"che tra Multiservizi e S.A.S. s.c.p.a è intervenuto in data 01.11.2012 un trasferimento di azienda"* e, conseguentemente, *"la persistenza dei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti dai ricorrenti con Multiservizi S.p.A. ed il loro diritto al mantenimento del trattamento giuridico ed economico in precedenza goduto"*. Per gli effetti ha ritenuto e dichiarato il diritto: di *"Vincenzo Cottone all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della convenuta al*

24



pagamento della somma di € 25.949,06 quali differenze retributive maturate dall'1.10.2013 al 30.04.2014, oltre accessori di legge"; di "Giovanni Farina all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005, con condanna della resistente al pagamento della somma di € 14.857,86, quali differenze retributive maturate dall'1.10.2013 al 30.04.2014, oltre accessori di legge" e di "Antonio Zagarella all'inquadramento nella prima fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della resistente al pagamento della somma di € 40.580,29, quali differenze retributive maturate dall'1.10.2013 al 30.04.2014 oltre accessori di legge" condannando la resistente anche al pagamento delle spese del giudizio.

- Considerato che la S.A.S. s.c.p.a. ha proposto il giudizio di appello **R.G. n. 966/2018** avverso la sopra indicata Sentenza di primo grado, la cui udienza di discussione è stata fissata per la data del **12.03.2020**;

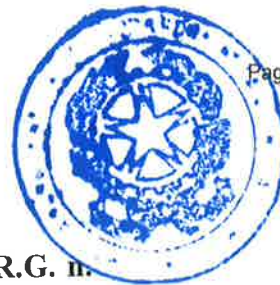
- Evidenziato, ancora, che nelle more del giudizio di secondo grado, i ricorrenti hanno promosso due giudizi monitori ciascuno rivendicando il diritto alle differenze retributive maturate successivamente alla pronuncia di primo grado.

- Considerato che la S.A.S. ha proposto tempestiva e puntuale opposizione avverso tutti i decreti ingiuntivi intimati e precisamente:

a) nei confronti dei decreti ingiuntivi intimati da Farina Giovanni ha proposto il giudizio **R.G. 9619/2018** innanzi il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro G.L. dr.ssa Campo, udienza di discussione **12.12.2019**, ed il giudizio **R.G. n. 4140/2019** innanzi il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro G.L. Dr. Martino udienza **20.11.2020**;

b) nei confronti dei decreti ingiuntivi intimati da Cottone Vincenzo ha proposto il giudizio **R.G. 9620/2018** innanzi il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro

32

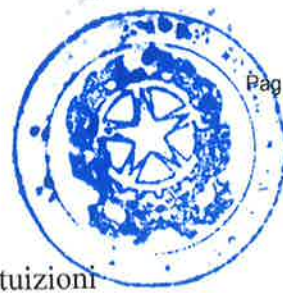


G.L. D.ssa Campo, udienza di discussione **12.12.2019**, ed il giudizio **R.G. n. 5239/2019** innanzi il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro G.L. D.ssa Campo udienza **21.05.2020**;

c) nei confronti dei decreti ingiuntivi intimati da Zagarella Antonio ha proposto il giudizio **R.G. 9621/2018** innanzi il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro G.L. dr. Martino, udienza di discussione **21.02.2020**, ed il giudizio **R.G. n. 4141/2019** innanzi il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro G.L. Dr. Martino udienza **20.11.2020**;

- Ritenuto che all'udienza del **12.12.2019** il G.L. D.ssa Campo ha accolto la richiesta di sospensione dei giudizi di opposizione **R.G. nn. 9619/2018 e 9620/2018**, promossi avverso i decreti ingiuntivi intimati da Farina Giovanni e Cottone Vincenzo, formulata dalla S.A.S. s.c.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio di appello pendente innanzi la Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro, concedendo al contempo la provvisoria esecuzione dei decreti opposti limitatamente: alla somma di € 55.000,00 per Cottone Vincenzo ed € 78.000,00 per Farina Giovanni.

- Considerato che la società ha oggi intendimento di dare seguito alla Sentenza esecutiva di primo grado, nelle more del giudizio di appello, anche alla luce dei provvedimenti di provvisoria esecuzione adottati dal Giudice D.ssa Campo all'udienza del 12.12.2019, cui la società intende dare puntuale esecuzione al fine di evitare un aggravio di spese per l'inevitabile procedura espropriativa già preannunciata dai procuratori dei ricorrenti, riconoscendo ai ricorrenti la qualifica ed il trattamento economico fondamentale della dirigenza come



indicato nel vigente C.C.R.L. 2002/2005, tenuto conto delle statuizioni contenute nella Sentenza 810/2018;

- Considerato, inoltre, che stante l'esistenza di n. 2 postazioni dirigenziali, già assegnate ai Dirigenti Arch. Messineo Mario e Dott. Zagarella Antonio, i dipendenti Cottone Vincenzo e Farina Giovanni presteranno la propria attività lavorativa nella qualifica dirigenziale, secondo le previsioni della L.R. n. 10/2000 e D.Lgs. n. 165/2001.

- considerato, infine, che alla luce della giurisprudenza nelle more maturata, può appalesarsi conducente per la Società addivenire a transazione con i tre ricorrenti per tale motivo e giusti rapporti intercorsi, in data 11/12/2019 l'Avv. C. Alongi ha predisposto "bozze" di verbale di conciliazione (V. protocollo societario n. 17280/E del 12/12/2019 – **ALL.1**) che appare opportuno trasmettere ai dipendenti interessati e cioè al Dott. Zagarella, al Dott. Cottone ed al Dott. Farina.

In virtù di tutto quanto sopra rappresentato il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di dare temporanea esecuzione alla Sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo n. 810/2018 ed al provvedimento emesso in data 12.12.2019 dalla D.ssa Campo, riconoscendo, subordinatamente all'esito del Giudizio di Appello, ai dipendenti Cottone Vincenzo e Farina Giovanni la qualifica ed il trattamento economico fondamentale dirigenziale secondo le previsioni del vigente C.C.R.L. 2002/2005.

- di procedere al pagamento delle somme di cui al provvedimento emesso in data 12.12.2019 dalla D.ssa Campo.

34

5



- di assegnare rispettivamente: Cottone Vincenzo all'Ufficio Produzione, all'Ufficio Controllo Interno, all'Ufficio Produzione Territorio ed all'Ufficio Controllo di Gestione, Monitoraggio e Relazioni Sindacali; Farina Giovanni all'Ufficio Paghe e Contributi, all'Ufficio Rilevazione Presenze ed all'Ufficio Tesoreria Finanza e Biglietteria.
- di disporre che i sopra indicati dipendenti, a far data dalla comunicazione di specifica disposizione di servizio, presteranno la propria attività lavorativa presso gli uffici di assegnazione svolgendo le funzioni e mansioni proprie della qualifica dirigenziale attribuita.
- di fare ovviamente salvi tutti i diritti della società anche di natura recuperatoria discendenti dall'eventuale accoglimento dei proposti giudizi di appello e di opposizione ai decreti ingiuntivi.
- dà mandato agli Uffici societari di avviare e definire i rispettivi iter amministrativi.
- di inviare formalmente la proposta di transazione, per ultimo trasmessa dall'Avv. C. Alongi in data 11/12/2019, ai dipendenti Dott. G. Farina, Dott. V. Cottone Dott. A. Zagarella.

3) Pianta Numerica del Personale

Il Presidente ricorda che questo Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 20/11/2019 aveva approvato lo schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte del Controllo analogo ai sensi dell'art. 5 del D.A. 2731 del 26/10/2018. Con nota prot. n. 65376 del 03/12/2019 (**ALL.2**), il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha fornito alcune indicazioni in merito alla compilazione di tale documento. Inoltre, lo stesso Ragioniere Generale, con nota prot. n. 65700 del 03/12/2019 (**ALL.3**), ha comunicato che



l'Assessore regionale per l'Economia, ai sensi del D.A. n. 2731 del 26/10/2018, ha espresso il richiesto indirizzo politico comunicando di sospendere iniziative che possano incrementare la spesa di personale e conseguentemente, di riformulare la Pianta Numerica del Personale. Sulla base di tali indicazioni i Dirigenti societari hanno provveduto a integrare la Pianta Numerica del Personale, già approvata in data 20/11/2019, che viene illustrata (ALL.4). Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

schema di delibera

- di approvare la Pianta numerica del personale per l'anno 2020;
- di dare mandato al Presidente di firmarla.

4)Varie ed eventuali.

Con il consenso di tutti i presenti rappresentanti l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, vengono trattati i seguenti restanti punti.

- Lo scorso 9 maggio 2019 è stato rinnovato il CCRL che ha rivoluzionato il trattamento del salario accessorio dei dipendenti. In particolare, l'art. 89 di tale nuovo contratto prevede l'integrazione del salario accessorio con un importo pari a €. 104,00 annui, a decorrere dall'esercizio 2019, per unità di personale societario in servizio al 31/12/2015. Pertanto, alla luce del suddetto articolo, occorre incrementare le risorse destinate al salario accessorio di un importo stimato in circa €. 203.000,00 oltre oneri accessori. Conseguentemente, lo stanziamento destinato al FO.R.D. (Fondo Risorse Decentrate) per l'anno 2019 da riconoscere al personale societario deve essere



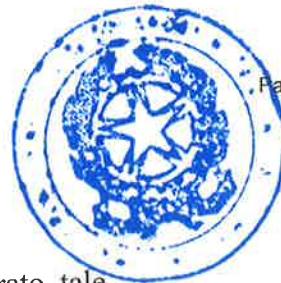
aumentato di tale somma rispetto al salario accessorio (FAMP) riconosciuto per l'anno 2018. Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di stanziare per l'anno 2019 un importo pari ad €. 3.075.000,00 oltre oneri accessori e quindi un importo complessivo di €. 4.225.000,00 imputato per competenza economica all'esercizio 2019;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'accordo sindacale che si andrà a stipulare per un importo non superiore a quello sopra determinato.
- Alla luce di quanto sopra deliberato ed in particolare alla luce del riconoscimento della qualifica dirigenziale ai dipendenti Cottone e Farina, con assegnazione degli uffici indicati, appare opportuno modificare il Funzionigramma aziendale. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di modificare il Funzionigramma societario come da schema allegato **(ALL. 5)**
- Il Presidente comunica che sono scaduti i contratti con i Medici competenti della Società. Partecipa alla trattazione del presente punto il Dott. Roberto Bruno, delegato di funzione, il quale significa che sono state inviate richieste alle ASP provinciali siciliane per un eventuale convenzionamento per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti.



Significa, poi, che ad oggi non tutte le ASP hanno riscontrato tale richiesta e pertanto propone la proroga dei contratti in essere per 30 giorni. Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di prorogare sino al 31/01/2020 i rapporti in essere con i medici competenti;
- autorizza la Dott.ssa Giovanna Gaballo a sottoscrivere la proroga ed a porre in essere tutte le procedure conseguenti.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott. Massimo Bursi

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giuseppe Di Stefano